



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 920 - 025 del 01/04/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: G.A.I.A. S.P.A. - INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SAN DAMIANO" - COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI (AT), BORGATA MARTINETTA N. 100.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PAUR:

- ESPRESSIONE GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (ART. 27 BIS DEL D.LGS. N.152/2006 E SS.MM.II.; ARTT. 4 E 12 L.R. N.40/98 E S.M.I.);
- AUTORIZZAZIONE UNICA EX ARTICOLO 12 DEL D.LGS. 387/2003 – PRODUZIONE DI BIOMETANO;
- MODIFICA SOSTANZIALE AIA (RINNOVO/RIESAME) – ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/06 SS.MM.II..

IL DIRIGENTE

1. VISTI:
 - 1.1. la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - 1.2. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - 1.3. la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
 - 1.4. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

- 1.5. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- 1.6. il legislativo dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- 1.7. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- 1.8. il decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- 1.9. il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; e le loro successive modifiche ed integrazioni;
- 1.10. il Decreto interministeriale 2 marzo 2018 recante “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”;
- 1.11. il D.Lgs. 75/2010 ss.mm.ii..

2. RILEVATO che l’art. 12 del D.Lgs. 387/03 dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

3. CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 53 della Legge della Regione Piemonte n. 44/00 e dell’art. 2 della L.R. 23/15, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto sopra richiamato è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana.

In tale competenza rientra l’emanazione del giudizio di compatibilità ambientale ed AIA, ricompresi nell’ambito di quanto indicato all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

4. RILEVATO che:

- 4.1. in data 29.03.2019 la Soc. G.A.I.A. S.p.A. ha presentato istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per la realizzazione di un intervento di riorganizzazione tecnologica e produttiva dell’impianto di compostaggio sito in San Damiano d’Asti, Borgata Martinetta n. 100;
- 4.2. con nota del 28.05.2019 - prot. 11.518, veniva data comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo unico ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. finalizzato

all'approvazione della proposta di riorganizzazione del suddetto impianto di compostaggio consistente nell'installazione di un secondo modulo di digestione anaerobica, analogo a quello già autorizzato, e di un impianto di produzione di biometano per l'immissione in rete del gas destinato ad autotrazione. È richiesto, inoltre, un incremento di potenzialità pari a 42.000 t/anno di rifiuti organici da raccolta differenziata, a fronte di 48.000 t/a ad oggi autorizzate;

4.3. a seguire, con nota prot. 1.195 del 21.01.2020, veniva convocata la seduta di conferenza per il giorno 14.02.2020, che, al fine di permettere il completamento delle istruttorie e la definizione degli endoprocedimenti previsti, veniva posticipata, con nota prot. 2.831 del 12.02.2020, al giorno 31.03.2020; causa sopraggiunta emergenza sanitaria, la seduta veniva annullata.

4.4. con nota prot. 8.470 del 04.07.2019 G.A.I.A. S.p.A. comunicava che, a causa di eventi intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza di cui sopra, aveva intenzione di integrare, entro fine luglio, la documentazione tecnica prodotta, con la richiesta di una variante al P.R.G.C., per consentire la costruzione della cabina di consegna del biometano e di un edificio per lo stoccaggio del compost; tale documentazione veniva depositata con nota prot. 16.047 del 30.07.2019;

4.5. a seguire, con nota 16.986 del 09.08.2019 veniva riavviato il procedimento in quanto le modificazioni intervenute erano di natura sostanziale, facendo quindi ripartire i termini per la presentazione delle eventuali osservazioni;

4.6. con nota prot. 24.693 del 15.11.2019 veniva richiesto al proponente l'invio di documentazione tecnica a risposta dei pareri/osservazioni pervenute e depositate agli atti;

4.7. con nota prot. 27.183 del 16.12.2019, GAIA S.p.A. depositava la suddetta documentazione tecnica;

4.8. a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, segnalati al proponente, G.A.I.A. S.p.A., con note ns. prot. 12.669 del 16.07.2020 e prot. 13.632 del 27.07.2020, inviava documentazione tecnica integrativa;

4.9. GAIA S.p.A. con nota prot. 21.464 del 17.11.2020 trasmetteva elaborati aggiornati in merito alla Variante al P.R.G.C. del Comune di San Damiano d'Asti e del Comune di Ferrere, in particolare per quanto attiene alla modifica della destinazione d'uso del suolo e per le fasce di rispetto ai sensi dell'art. 29 LUR 56/1977. Tale documentazione riportava modifiche non sostanziali e di modesta entità.

4.10 nell'ambito dei lavori della conferenza dei servizi sono stati infine acquisiti, dagli enti interessati, gli atti necessari al perfezionamento del procedimento.

5. RILEVATO quindi che con la suddetta istanza è stata evidenziata la parziale incompatibilità dell'intervento con le vigenti previsioni del P.R.G.C. dei Comuni di San Damiano d'Asti, Ferrere e Cisterna d'Asti e, pertanto, è stata contestualmente chiesta la variante automatica dello strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03. Le modifiche richieste ai P.R.G.C. sono rilevabili dalla documentazione tecnica di cui al progetto depositato e valutato.

Al proposito si ricorda che la conferenza ha dato atto che, per gli impianti energetici soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 387/03, la realizzazione è consentita anche in zone classificate agricole dai vigenti P.R.G.C.. In ogni caso, le valutazioni in ordine agli aspetti urbanistici dell'intervento sono state demandate al Comune, al quale l'articolo 42 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 riserva la competenza a deliberare sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva variante. Così come indicato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, infatti, la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza sulla proposta di variante urbanistica è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977 ss.mm.ii..

6. VERIFICATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria previsti per il rilascio dell'autorizzazione in argomento.

7. RILEVATO che l'impianto oggetto di modifica è attualmente titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC denominata "impianto di compostaggio di San Damiano", di cui alla D.D. n. 1.691 del 04.07.2016, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Damiano d'Asti, con provvedimento n. 42/2016 del 05.09.2016 e successiva variante non sostanziale rilasciata in data 08.08.2018. Successivamente all'ottenimento dell'AIA, sono stati acquisiti i titoli abilitativi edilizi per dare attuazione alle previsioni progettuali contenute nell'AIA.

8. RILEVATO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 27 bis D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii./art. 12 D.Lgs. 387/03, nella conferenza di servizi occorre acquisire i seguenti pareri/atti di assenso relativi agli endoprocedimenti che confluiscono nel procedimento unico:

- 8.1. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- 8.2. Modifica sostanziale AIA vigente (rinno/riesame) ex D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- 8.3. Autorizzazione Unica Energetica ex D. Lgs. 387/03;
- 8.4. Concessione alla derivazione di acqua sotterranea – Rinnovo ex art. 30 D.P.G.R. 10R/2003;
- 8.5. Variante automatica al P.R.G.C., art. c.15 bis dell'art. 17bis, L.R. 56/77 ss.mm.ii.. – Comuni di San Damiano d'Asti, Ferrere e Cisterna d'Asti (AT);
- 8.6. Atto di assenso in materia edilizia D.P.R. 380/2001 - Prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Comune di San Damiano d'Asti;
- 8.7. Autorizzazione Vincolo Idrogeologico ex L.R. 45/89;
- 8.8. Autorizzazione Paesaggistica ed D.Lgs 42/04;
- 8.9. Nulla osta per denuncia impianto ex L.R. 23/84;
- 8.10. Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011 - Comando Vigili del Fuoco di Asti;
- 8.11. Verifica interesse archeologico Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- 8.12. Verifica interferenze con reti di pubblici servizi, di comunicazione elettronica e infrastrutture Gestori pubblici servizi, Telecom, Gestore 2i Rete Gas, E-Distribuzione, Italgas Reti S.p.A., Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del MiSE;

9. VISTA la documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione, resa disponibile al pubblico ed agli enti interessati tramite il portale informatico della Provincia di Asti, ed in particolare:

- 9.1. Elaborato 00_Rev1 – Elenco elaborati
- 9.2. Elaborato 1 – Relazione generale e specialistica
- 9.3. Elaborato 1_Int – Relazione integrativa
- 9.4. Elaborato 2 – Analisi degli strumenti di pianificazione vigenti
- 9.5. Elaborato 3 – Relazione su applicazione BAT
- 9.6. Elaborato 4 – Processo e componenti impiantistiche
- 9.7. Tavola 5_Rev1 – Tavola di inquadramento
- 9.8. Tavola 6_Rev1 – Planimetria di rilievo
- 9.9. Tavola 7a – Planimetria generale: layout impianto stato autorizzato
- 9.10. Tavola 7b_Rev1 – Tavola di inquadramento: layout impianto stato a progetto
- 9.11. Tavola 7c_Rev1 – Tavola di inquadramento: stato a progetto – stato autorizzato
- 9.12. Tavola 8a_Rev1 – Tavola di progetto: pianta
- 9.13. Tavola 8b_Rev1 – Tavola di progetto: prospetti – sezioni
- 9.14. Tavola 8c – Tavola di progetto: piante, prospetti cogeneratore – upgrading
- 9.15. Tavola 8d_Rev1 – Tavola di progetto: piante, prospetti cabina REMI – cabina elettrica
- 9.16. Tavola 8e – Scavi e riporti

- 9.17. Tavola 9a_Rev1 – Layout reti tecnologiche: aria
- 9.18. Tavola 9b_Rev1 – Layout reti tecnologiche: acque, percolati, scarichi, rete scolante
- 9.19. Tavola 9c_Rev1 – Layout reti tecnologiche: biogas, biometano
- 9.20. Tavola 9d_Rev1 – Layout reti tecnologiche: viabilità
- 9.21. Tavola 9e_Rev1 – Punti di emissione e monitoraggio ambientale
- 9.22. Tavola 10_Rev1 – Progetto di inserimento
- 9.23. Elaborato 11_Rev1 – Relazione geologica
- 9.24. Elaborato 12_Rev1 – Relazione forestale e vegetazionale
- 9.25. Elaborato 13_Rev1 – Relazione paesaggistica
- 9.26. Elaborato 14_Rev1 – Documentazione fotografica
- 9.27. Elaborato 15a – Relazione di riferimento
- 9.28. Elaborato 15b_Rev1 – Modello di dispersione
- 9.29. Tavola 15 c_Rev2 – Planimetria aree gestione rifiuti
- 9.30. Elaborato 16_Rev1 – Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche
- 9.31. Elaborato 17 – Relazione inerente la sicurezza
- 9.32. Elaborato 18 – Piano di emergenza e sicurezza
- 9.33. Elaborati 19 a÷d, l, q, r – Progetto impianto elettrico
- 9.34. Elaborati 20_Rev1 – Progetto impianto antincendio
- 9.35. Tavola 21_Rev1 – Piano particellare
- 9.36. Elaborato 22_Rev2 – Piano di dismissione dell’opera
- 9.37. Elaborato 23 – Cronoprogramma
- 9.38. Elaborato 25 – Valutazione previsionale di impatto acustico
- 9.39. Elaborato 26_Rev1 – Valutazione di impatto sanitario
- 9.40. Elaborato 27_Rev2 – Piano di monitoraggio e controllo aziendale (*All. 8 Integrazioni luglio 2020*)
- 9.41. Elaborato 29_Rev1 – Variante al PRGC ai sensi del c. 15bis art. 17bis L.R. 56/77
- 9.42. Elaborati 30 A, 1÷14 – Studio idraulico e relativi allegati per la variante alla fascia ex art. 29 L.R. 56/77
- 9.43. Elaborati 31 1÷2 – Progetto strutturale nuova tettoia stoccaggio compost
- 9.44. Elaborato 32 – Perizia geotecnica relativa al riutilizzo di terreno da scavo per la realizzazione del rilevato in progetto
- 9.45. Relazione di sintesi delle Integrazioni documentali tecniche (dicembre 2019)
- 9.46. Relazione di sintesi delle Integrazioni documentali tecniche (luglio 2020)

10. DATO ATTO che sono state espletate, per quanto di competenza provinciale, le procedure di comunicazione, notificazione e pubblicazione degli atti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ss.mm.ii. e dagli artt. 23, 24 e 29-quater del D.Lgs. 152/06, oltrechè l’avviso pubblico di avvio del procedimento amministrativo, diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità (artt. 11, 16 e 49 del D.P.R. n. 327/01), per il mappale da occupare per la realizzazione delle opere - Comune di San Damiano d’Asti – Foglio 25, mappale 578, superficie mq. 1.640, tramite pubblicazione all’albo pretorio del Comune di San Damiano d’Asti (AT) e, a cura del proponente, sul quotidiano Il Sole 24 Ore (edizione nazionale) in data 13.11.2020. Con nota prot. 21.776 del 15.10.2019, la Provincia di Asti dava comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo e del deposito degli atti (art. 16, comma 4, D.P.R. 327/2001), al sig. Monticone Giuseppe, proprietario del mappale di cui sopra.

11. CONSIDERATO che il progetto definitivo dell’impianto in argomento, così come integrato dal proponente nel corso della suddetta conferenza di servizi, evidenzia le caratteristiche di cui alla documentazione indicata al punto 9.

12. RILEVATO che, stante quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'acquisizione delle sopraccitate valutazioni istruttorie ai fini della definizione dell'esito del procedimento è stata effettuata in modalità asincrona.

13. RICORDATO che nei termini di cui all'articolo 24 e 29-quater del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico o di eventuali ulteriori soggetti interessati, ad eccezione di quella fatta pervenire dal dott. Federico Pino – nota ns. prot. 22.923 del 09.12.2020 - con le quali si rilevava in sintesi, la necessità di implementare il monitoraggio in tema di emissioni in atmosfera, di tutelare ulteriormente le acque sotterranee, la presenza di possibili criticità relative all'aumento del traffico veicolare indotto dall'ampliamento delle attività, oltrechè comunicare alcune utili informazioni di cui al SIA, circa la presenza di fauna selvatica. Di tali osservazioni, il progetto approvato, ne ha tenuto conto.

14. RILEVATO che, a conclusione del procedimento, è possibile dare atto che, dal punto di vista strettamente tecnico e di compatibilità ambientale dell'intervento, l'esito dello stesso poteva essere considerato favorevole nel rispetto di alcune condizioni e prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento al fine di colmare carenze documentali di carattere non sostanziale, riprese negli allegati al presente provvedimento.

15. PRESO ATTO delle Dichiarazioni di Utilizzo Terre e Rocce da scavo ai sensi art. 21 DPR 13 giugno 2017 n. 120, depositate agli atti.

16. VISTI i seguenti pareri, nulla osta, contributi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso procedimento, i cui contenuti sono stati recepiti nell'ambito delle prescrizioni che accompagnano il provvedimento:

16.1. ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est – nota prot. 94.245 del 28.10.2019 e nota del 30.03.2020.

16.2. ASL AT – nota prot. 61.724 del 06.11.2019 e nota prot. 22.980 del 24.04.2020;

16.3. MISE – nota prot. 9.249 del 21.01.2020;

16.4. MISE – nota prot. 11.749 - del 24.01.2020;

16.5. Provincia di Asti – nota del 13.11.2019;

16.6. Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica nota prot. 40.730 del 13.09.2019;

16.7. Comune di Cisterna d'Asti (AT) – nota prot. 4839 del 24.12.2020;

16.8. Comune di San Damiano d'Asti (AT) – D.C.C. n. 74 del 23.12.2020 e verbale C.L.P. n. 1/2020 del 13.02.2020 ;

16.9. MISE – nota prot. 141.552 del 24.11.2020;

16.10. Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – nota prot. 61.988 del 11.12.2020;

16.11. Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio – nota prot. 115.317 del 26.11.2020;

16.12. Comando Prov.le VV.F. Asti – nota prot. 12.174 del 14.12.2020.

16.13. Comune di Ferrere – nota prot. 869 del 25.03.2021.

17. VISTA la relazione di contributo tecnico-scientifico di cui sopra, formulata dal Dipartimento Piemonte Sud Est dell'ARPA Piemonte, a riscontro delle integrazioni predisposte dal proponente, inviata dalla medesima Agenzia.

18. PRESO ATTO che:

18.1. in merito alla sussistenza del vincolo idrogeologico (ex L.R. 45/89) la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, ha fornito parere positivo;

18.2. in merito al procedimento di concessione demaniale nel tratto in cui è previsto il passaggio del metanodotto in subalveo al rio Valmaggione, iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Asti al n° 61 (Regio Decreto del 04/11/1938), occorrerà dar seguito al procedimento per l'ottenimento della concessione stessa, secondo il Modello di domanda per concessione demaniale (servitù), reperibile sul sito web della Regione Piemonte, che dovrà essere compilato dal proponente ed inviato al Settore regionale competente, unitamente agli elaborati richiesti, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14R/2004 e s.m..

18.3. circa l'autorizzazione paesaggistica, la C.L.P. e gli uffici regionali competenti hanno formulato una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, alle condizioni di cui alle relative note soprariportate, che viene di seguito indicata:

18.3.1. per le tinteggiature esterne degli edifici e dei manufatti in progetto, siano utilizzate colorazioni a bassa luminosità che, pur in analogia con quelle dei volumi esistenti, consentano di ottenere il più elevato livello qualitativo nell'integrazione delle nuove previsioni con i cromatismi della vegetazione boschiva circostante, prevalenti nelle varie stagioni;

18.3.2. siano adottate, ove possibile, misure di mitigazione paesaggistica mediante la pianificazione di macchie e fasce arboree e arbustive autoctone con funzione di filtro visivo tra la viabilità pubblica e le nuove previsioni d'intervento;

18.3.3. siano ridotti alle esigenze strettamente necessarie alla realizzazione dei nuovi interventi i lavori di taglio o di estirpazione arborea, ponendo particolare cura alla salvaguardia, ove possibile, degli esemplari arborei autoctoni di maggiori dimensioni.

18.3.4. si ricorda che il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione

possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

19. VISTO l'art. 14-bis della legge 2 novembre 2019, n. 128 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", recante le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.

20. PRESO ATTO che il proponente ha prodotto un elaborato di verifica dell'applicazione delle BAT per il trattamento dei rifiuti secondo quanto previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018. Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) contenute in tale documento trovano esplicita applicazione nella casistica prevista all'allegato I della direttiva 2010/75/UE (come recepito all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.) e nella fattispecie nel caso in oggetto.

21. VISTI gli atti istruttori sopra richiamati, in esito alla valutazione dei quali è possibile esprimere, con prescrizioni, una valutazione favorevole dal punto di vista della compatibilità ambientale del progetto ed ai fini del rilascio del provvedimento di AIA ed autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii..

22. RILEVATO in particolare, che, sulla base di quanto emerso in conferenza di servizi, è possibile esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale per i motivi sotto indicati:

22.1. il progetto prevede l'implementazione di un impianto in parte già realizzato, del quale è quindi possibile utilizzare opere, infrastrutture e servizi già esistenti.

22.2. gli studi effettuati, i monitoraggi e le informazioni acquisite, sono sufficienti a delineare lo stato dell'ambiente e le caratteristiche tecniche e gestionali dell'impianto;

22.3. le ricadute ambientali determinate dal progetto in questione possono essere adeguatamente controllate anche nell'ambito del quadro autorizzatorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale, cui l'impianto è sottoposto.

22.4. il conferimento presso l'impianto del materiale, consente di minimizzare la quantità di rifiuti da destinare in discarica e di valorizzare i medesimi tramite la produzione di biometano e di compost di qualità, in ottemperanza agli indirizzi nazionali e comunitari in materia;

22.5. la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono accompagnate dalla realizzazione di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per la mitigazione degli impatti riconducibili al progetto.

23. VISTA la D.D. n. 169 del 22.01.2020 con cui è stato concesso il rinnovo della concessione AT00121 alla Società G.A.I.A. S.p.A. per la derivazione di 1,50 l/s massimi, 0,24 l/s medi e 7.500 mc/anno massimi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di San Damiano d'Asti per uso produzione di beni e servizi (di processo e assimilati) e civile (igienico-sanitario).

24. VISTA la D.D. n. 721 del 17.03.2021 con cui è stata concessa alla Società G.A.I.A. S.p.A. la variante non sostanziale alla concessione AT00121 per la derivazione di 1,5 l/s massimi, 0,95 l/s medi e 30.000 mc/anno massimi di acqua sotterranea da un pozzo in Comune di San Damiano d'Asti (AT) per uso produzione beni e servizi e civile.

25. PRECISATO che, relativamente all'acquisizione dei terreni di cui all'area impiantistica in ampliamento ed interessati da procedura di esproprio, verrà dato seguito a quanto previsto dal DPR 327/2001 ss.mm.ii.. Per effetto di quanto convenuto con i diversi soggetti interessati nell'ambito del procedimento di riesame citato in premessa, l'Autorità competente al rilascio del Decreto di

Esproprio è la Provincia di Asti. Il presente atto costituisce pertanto, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 12 DPR 8 giugno 2001 n. 327.

26. DATO ATTO che, nel corso del procedimento, non sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi degli articoli 14-quater e 14-quinquies della Legge 241/90 né osservazioni ostative, da parte del pubblico ai sensi degli articoli 24 e 29-quater del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

27. RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/90 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

28. CONSIDERATO che, per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento con il quadro programmatico di riferimento, nell'ambito del procedimento sono state acquisite le valutazioni favorevoli in ordine alla variante automatica ai piani regolatori comunali interessati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D. Lgs. 387/2003: l'autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, la quale sarà adottata contestualmente al rilascio della presente autorizzazione unica.

29. RILEVATO, per quanto sopra, che sussistono gli estremi per l'emanazione del provvedimento autorizzativo unico PAUR, ex. art. 27 bis D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., comprensivo di:

27.1. giudizio di compatibilità ambientale, artt. 23 e 25 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

27.2. rinnovo-riesame AIA, art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

27.3. autorizzazione unica, art. 12 del D.Lgs. 387/03, nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi, così come acquisite agli atti e riportate negli allegati al presente provvedimento;

30. DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 387/03 e del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., il presente provvedimento:

30.1. definisce le condizioni per l'avvio dei lavori, la messa in esercizio ed il funzionamento dell'impianto, il monitoraggio degli impatti, la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali ed il ripristino dello stato dei luoghi;

30.2. individua le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti e per l'arresto definitivo dell'installazione;

30.3. definisce i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

30.4. fa salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'Interno per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi e le procedure di cui al D.Lgs. 504/1995 e ss.mm.ii.;

30.5. fa altresì salve le condizioni e prescrizioni stabilite dai precedenti atti abilitativi relativi allo stabilimento, ove le stesse non siano assorbite dal presente provvedimento o con esso contrastanti;

30.6. definisce, secondo quanto concordato in sede di conferenza di servizi, l'importo e le modalità di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al D.M. 10/09/2010 a favore degli enti locali interessati;

30.7. costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.Lgs 387/03, secondo quanto stabilito in conferenza di servizi e indicato nel presente provvedimento.

31. PRECISATO che deve intendersi annullata e sostituita dal presente provvedimento l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC denominata "impianto di compostaggio di San Damiano", di cui alla D.D. n. 1.691 del 04.07.2016, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Damiano d'Asti, con provvedimento n. 42/2016 del 05.09.2016 e successiva variante non sostanziale rilasciata l'08.08.2018.

32. RILEVATO che, ai sensi dell'art. 25 comma 3, il provvedimento di VIA sarà immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente, con efficacia temporale pari a cinque anni.

33. RICORDATO che, in merito alla durata dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, avendo G.A.I.A. S.p.a. introdotto da tempo un sistema di gestione integrato e certificato di qualità, ambiente e sicurezza, ottenendo nello specifico le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e EMAS, è adeguata rispetto alla norma REGOLAMENTO (CE) n. 1221 /2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. Conseguentemente il termine di cui al sopracitato art. 29 octies, comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni a partire dalla data di avvenuta notifica al proponente del presente provvedimento, ovvero sarà necessario il riesame, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione.

34. RICORDATO che il presente provvedimento, in quanto di natura autorizzatoria, non assorbe invece la concessione alla derivazione dell'acqua sotterranea già presente ed utilizzata in fase di funzionamento dell'impianto, di cui ai precedenti punti 23 e 24.

35. PRECISATO che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano fermi tutti gli obblighi e le procedure previsti dalle norme vigenti, anche in materia urbanistico-edilizia, di tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, antincendio e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico

Tutto ciò premesso e considerato, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. DI RILASCIARE alla Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale in Comune di Asti, via Brofferio n. 48, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., per l'esercizio dell'installazione denominata "Impianto di compostaggio e digestione anaerobica con upgrading del biogas a biometano" ubicata in Comune di San Damiano d'Asti (AT), Borgata Martinetta n. 100, unitamente alle opere connesse e le infrastrutture indispensabili, in conformità agli elaborati finali integrati, alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

3. DI DARE ATTO che la suddetta autorizzazione assorbe ogni autorizzazione, parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, così come acquisito nella conferenza di servizi di cui alla Legge 241/90. In particolare, il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti abilitativi previsti dalle normative di settore applicabili al caso di specie:

- 3.1. giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e dell'art. 12 della L.R. 40/1998 ss.mm.ii.;
- 3.2. autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

3.3. autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis della Parte II del D.Lgs 152/2006 che, come previsto dall'Allegato IX alla Parte II dello stesso decreto, a sua volta sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

3.3.1. autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 relativamente all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R1, R3, R12 e R13 di cui all'All. C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, condotte su rifiuti speciali non pericolosi, secondo le quantità e nel rispetto delle prescrizioni contenute in allegato;

3.3.2. autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 ed alla gestione delle acque meteoriche;

3.3.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;

3.3.4. autorizzazione al deposito di oli minerali (biometano) ad uso commerciale di cui all'art. 1, c 56, lett. a) della L. 239/04; relativamente all'AIA si rimanda, nel dettaglio, al successivo punto 8.

4. DI APPROVARE gli allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di cui ai successivi punti.

5. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

5.1. è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;

5.2. annulla e sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC denominata "impianto di compostaggio di San Damiano", di cui alla D.D. n. 1.691 del 04.07.2016, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Damiano d'Asti, con provvedimento n. 42/2016 del 05.09.2016 e successiva variante non sostanziale rilasciata l'08.08.2018;

5.3. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricom presi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

5.4. non comprende la concessione alla derivazione dell'acqua sotterranea utilizzata dall'impianto, in quanto di natura autorizzatoria, di cui ai precedenti punti 23 e 24, in premessa riportati;

5.5. costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale, secondo quanto previsto dal progetto definitivo approvato dalla conferenza di servizi e nei limiti indicati in allegato. Le opere di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, così come precisato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte a cura delle Amministrazioni comunali interessate, a seguito del rilascio della presente autorizzazione;

5.6. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni con tenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Essi stabiliscono in particolare:

5.6.1. i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuano le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;

5.6.2. individuano le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5.6.3. stabiliscono le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti e per l'arresto definitivo dell'installazione;

5.6.4. ha durata di anni 16 (sedici) a partire dalla data di avvenuta notifica al proponente, ovvero sarà necessario il riesame, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa esplicita istanza dello stesso, da presentarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo o riesame cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica;

5.6.5. decade se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e conclusi entro i tre anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dal titolare dell'autorizzazione e concessa dalla Provincia di Asti;

5.6.6. può essere sospesa o revocata, previa diffida ed assegnazione di un termine per concludere e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto. Sono fatte salve le procedure sanzionatorie previste dalle specifiche normative di settore, con particolare riferimento all'art. 44 del D.Lgs 28/2011 ed agli articoli 29, 29-decies, comma 9, e 29-quattordicesime del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento, comprese le tipologie di rifiuti cui il medesimo si riferisce qualora necessario secondo le modalità previste dalle norme vigenti;

5.6.7. può essere sospesa o revocata, previa diffida, in caso di inattività prolungata dell'impianto (1 anno);

5.6.8. deve essere conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente al progetto approvato, a disposizione degli Enti preposti ai controlli. A tal fine, **entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto**, G.A.I.A. S.p.A. dovrà inviare alla Provincia di Asti copia informatizzata aggiornata del progetto definitivo. Tale documentazione, a fronte di verifica, verrà ritrasmessa dalla Provincia di Asti, con validazione digitale.

6. DI PRECISARE altresì che la Società G.A.I.A. S.p.A.:

6.1. risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne la Provincia di Asti, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;

6.2. in caso di dismissione dell'impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della presente autorizzazione per i motivi in essa stabiliti è obbligata alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi. Nell'ambito delle operazioni di ripristino del sito dovranno essere effettuate valutazioni di carattere ambientale a carico di terreno e falda, presentando preliminarmente specifica proposta di indagine agli enti interessati per le necessarie valutazioni. I costi degli interventi di ripristino e delle relative indagini ambientali sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione. A garanzia dell'esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve provvedere alla corresponsione di apposita cauzione secondo le modalità di seguito indicate;

6.3. il proponente deve, altresì, provvedere alla corresponsione delle ulteriori garanzie indicate, secondo le modalità, gli importi e le tempistiche definite;

6.4. è tenuta a realizzare, secondo gli importi e le modalità concordate in conferenza di servizi, le opere di compensazione ambientale definite;

6.5. è altresì obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici

interessi, in particolare in relazione al rispetto ed alla salvaguardia delle reti infrastrutturali esistenti.

7. DI RILEVARE altresì che:

7.1. Il metano prodotto dalla raffinazione del biogas ed immesso in rete deve soddisfare i criteri e le condizioni delle norme UNI/TR 11537 e del D.M. del 18/05/2018 oltre a tutto quanto eventualmente richiesto dal titolare della rete di distribuzione 2i Rete Gas S.p.A., scelta ai fini dell'allacciamento;

7.2. G.A.I.A. deve inviare alla Provincia di Asti, ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ed al Comune di San Damiano d'Asti, **entro il 30 giugno di ogni anno**, i dati di funzionamento dell'impianto relativi all'anno precedente comprensivi di quantità di biometano prodotto, quantità di compost prodotto e qualsiasi altra informazione inerente all'impianto che potrà essere richiesta dalla Provincia di Asti, da ARPA o dal Comune sopracitati. Tali dati possono essere trasmessi contestualmente all'invio della relazione annuale richiesta ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, i cui contenuti e modalità di redazione sono riportati nell'Allegato C;

7.3. per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto, ai sensi del par. 14 della D.G.R. 5-3314/2012, G.A.I.A. S.p.A. ha prestato una garanzia finanziaria in favore della Provincia di Asti per un importo pari a Euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), che si intende accettata;

7.4. a garanzia della messa in pristino dei luoghi, in ottemperanza al disposto del punto 13.1 lettera j delle sopracitate "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. 10 settembre 2010, e ai sensi del par. 14 della D.G.R. 5-3314/2012 prima dell'avvio dei lavori G.A.I.A. S.p.A. dovrà corrispondere al Comune di San Damiano d'Asti una cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo di Euro 252.000,00 (euro due centocinquantaemila/00), corrispondente al 50% del valore delle opere di rimessa in pristino come risultante dalla perizia giurata (Elaborato 22 – Piano di dismissione dell'opera); tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni e dovrà essere effettuata con modalità che permettano la copertura per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni, anche mediante più fidejussioni, e senza soluzione di continuità della garanzia stessa; la garanzia ha durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

7.5. è fatto obbligo al proponente di comunicare alla Provincia di Asti e al Comune di San Damiano d'Asti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione e di trasmettere a lavori ultimati la certificazione attestante che l'impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato col presente atto.

8. DI RILASCIARE, nello specifico:

8.1. ai sensi dell'art. 29-ter, 29-sexies e 29-octies l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'Installazione IPPC denominata "Impianto di compostaggio di San Damiano" ubicata in Comune di San Damiano d'Asti (AT), Borgata Martinetta n. 100 e riconducibile alla categoria IPPC 5.3 lett. b) "*recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico*" di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo l'assetto impiantistico e gestionale approvato;

8.2. di autorizzare, nello specifico, l'impianto ad operare in uno dei tre assetti impiantistici, di cui al progetto definitivo approvato:

- a) impianto di compostaggio a biocelle esistente (**assetto “1”**), con una potenzialità complessiva di trattamento rifiuti pari a 38.000 t/anno. Operazioni di recupero autorizzate di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato c alla Parte Quarta:
- i. R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre operazioni biologiche) – produzione di ammendante compostato misto;
 - ii. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.
- b) impianto di compostaggio integrato con un modulo di digestione anaerobica e recupero energetico tramite combustione del biogas prodotto in cogeneratore (**assetto “2”**), con una potenzialità complessiva di trattamento rifiuti pari a 48.000 t/anno. Operazioni di recupero autorizzate di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato c alla Parte Quarta:
- i. R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (Operazione autorizzata unicamente per l’impianto operante nell’assetto “2”) – recupero energetico da biogas;
 - ii. R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre operazioni biologiche) – produzione di ammendante compostato misto;
 - iii. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.
- c) impianto di compostaggio integrato con due moduli di digestione anaerobica e produzione di biometano avanzato, con alimentazione del cogeneratore a gas naturale (**assetto “3”**), con una potenzialità complessiva di trattamento rifiuti pari a 90.000 t/anno. Operazioni di recupero autorizzate di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato c alla Parte Quarta:
- i. R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre operazioni biologiche) – produzione di ammendante compostato misto;
 - ii. R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre operazioni biologiche) – produzione di biometano avanzato;
 - iii. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.

I tre assetti impiantistici saranno adottati in maniera consecutiva e irreversibile (a meno di necessità di modifiche dell’Autorizzazione Unica, da attivarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente).

Sarà data comunicazione alla Provincia di Asti, al Comune di San Damiano d’Asti (AT) ed ad ARPA, dell’entrata in esercizio nell’assetto successivo, con preavviso stabilito in 60 giorni e saranno trasmessi gli allegati aggiornati relativi al nuovo assetto.

8.3. Di autorizzare lo stoccaggio dei rifiuti da avviare a recupero (operazione di messa in riserva R13), nel limite complessivo di 4.000 t e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.3.1. tutti i rifiuti devono essere stoccati nelle aree autorizzate o all’interno dei locali soggetti ad aspirazione forzata dell’aria, in base alle rispettive caratteristiche fisiche e di pericolo e per un tempo massimo pari a sei mesi;

8.3.2. il materiale ligneo-cellulosico (sfalci e potature) può essere stoccato nell'apposita area pavimentata esterna per un tempo massimo pari a sei mesi;

8.3.3. i rifiuti putrescibili possono essere stoccati all'interno della vasca di ricezione della FORSU o in idonei contenitori collocati all'interno dei locali dell'impianto soggetti ad aspirazione forzata dell'aria.

8.4. Di dare atto che la frazione verde (sfalci e potature) immagazzinata nell'area esterna destinata all'operazione R13, durante il periodo tra la messa in riserva e l'avvio a recupero subisce una progressiva perdita di peso per essiccazione, e che il calo ponderale, variabile in base alle condizioni stagionali, mediamente può essere quantificato in una percentuale minima del 5%, tra i flussi di rifiuti in uscita dall'operazione di stoccaggio R13 va contabilizzata una perdita di peso pari al 5%. Relativamente a questa situazione è stato acquisito un parere tecnico scientifico di presa d'atto da parte di ARPA - nota prot. 47.643 del 06/06/2016.

8.5. Ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, l'impianto attua la produzione di ammendante compostato misto (conforme alla normativa vigente in materia di fertilizzanti) e biometano avanzato (conforme alla normativa vigente in materia). In particolare, G.A.I.A. soddisfa i criteri di cui al comma 3 dell'art. 184-ter, secondo quanto di seguito specificato:

8.5.1. Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero: i rifiuti in ingresso all'impianto sono elencati nell'Allegato B "Elenco dei codici EER ritirati dall'impianto (D.Lgs. 152/06, Allegato D alla Parte Quarta) ed operazioni di recupero (D.Lgs. 152/06, Allegato C alla Parte Quarta)", in riferimento a ciascuno degli assetti impiantistici 1, 2 e 3;

8.5.2. Processi e tecniche di trattamento consentiti: i processi e le tecniche di trattamento impiegate per la produzione di ammendante compostato misto e biometano avanzato sono descritte nell'Allegato E – PO_SD001 Gestione e controllo impianto di compostaggio;

8.5.3. Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario: in riferimento all'ammendante compostato misto sono rispettati i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di fertilizzanti; in riferimento al biometano avanzato, sono rispettati i criteri stabiliti dalla normativa di settore vigente. La normativa tecnica di riferimento sugli standard qualitativi, che l'ammendante ed il biometano devono possedere per l'immissione sul mercato, è richiamata in dettaglio nell'Allegato E – PO_SD016 Gestione della tracciabilità e cessazione della qualifica di rifiuto;

8.5.4. Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso: G.A.I.A. si impegna a mantenere attivo ed aggiornato il proprio sistema di gestione integrato e certificato (SGI). In particolare, sono identificate e predisposte apposite procedure ed istruzioni di controllo operativo, opportunamente registrate tra le informazioni documentate del SGI. Le procedure riportate in Allegato E definiscono i processi di monitoraggio, misurazione e analisi, al fine di dimostrare la conformità dei prodotti rispetto ai relativi obblighi e di tenere sotto controllo gli aspetti ambientali legati all'attività di produzione dell'ammendante e del biometano.

8.5.5. *Requisito relativi alla dichiarazione di conformità*: la dichiarazione di conformità dei prodotti è effettuata secondo quanto indicato in Allegato E – PO_SD016 Gestione della tracciabilità e cessazione della qualifica di rifiuto.

8.6. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevede che il gestore presti adeguate garanzie finanziarie. Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale riguarda l'assetto impiantistico attuale e il potenziamento dell'impianto in due successive fasi, l'impianto stesso potrà operare con la potenzialità prevista rispettivamente per l'assetto impiantistico "2" o "3" quando sussistano le seguenti condizioni:

- 8.6.1. verifica da parte degli Enti preposti della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- 8.6.2. adeguamento delle garanzie finanziarie alle nuove condizioni operative da parte del gestore;
- 8.6.3. avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte dell'Ente beneficiario.

8.7. Di individuare nell'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale dell'Atto autorizzativo, l'elenco delle prescrizioni a cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'impianto.

8.8. Di individuare nell'**Allegato B**, quale parte integrante e sostanziale dell'Atto autorizzativo, l'elenco dei rifiuti ammessi al trattamento in impianto e dei relativi codici EER.

8.9. Di individuare nell'**Allegato C**, quale parte integrante e sostanziale dell'Atto autorizzativo, il Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto.

8.10. Di individuare nell'**Allegato D**, quale parte integrante e sostanziale dell'Atto autorizzativo, la planimetria dell'impianto riportante le aree di messa in riserva dei rifiuti, stoccaggio, punti di emissione e reti tecnologiche.

8.11. Di individuare nell'**Allegato E**, quale parte integrante e sostanziale dell'Atto autorizzativo, le procedure del SGI, per ciascun assetto impiantistico:

- PO_SD001 – Gestione e controllo impianto di compostaggio (assetto 1, 2, 3)
- PO_SD011 – Gestione delle matrici ambientali (Piano di Monitoraggio Ambientale)
- PO_SD012 – Gestione delle emissioni (Piano di Gestione degli Odori)
- PO_SD016 – Gestione della tracciabilità e cessazione della qualifica di rifiuto (assetto 1, 2, 3).

Le procedure allegate devono essere aggiornate in caso di modifiche normative o gestionali, ed inviate agli Enti almeno 90 giorni prima dell'avvio delle nuove modalità operative.

8.12. Di autorizzare la realizzazione degli interventi in progetto per lotti successivi. Prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore ne dà comunicazione agli Enti preposti e invia gli elaborati di dettaglio necessari ad integrare le informazioni contenute nel progetto definitivo approvato, oltre a una relazione tecnica contenente:

- 8.12.1. la descrizione delle fasi di realizzazione delle opere in progetto;
- 8.12.2. l'eventuale presenza di condizioni operative diverse da quelle ordinarie di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei lavori.

In seguito al completamento e al collaudo di ciascun lotto, saranno adottate le prescrizioni autorizzative, l'elenco dei codici EER e il Piano di monitoraggio ad esso pertinenti.

8.13. Di approvare, in capo a G.A.I.A. S.p.A. il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento facente parte del progetto approvato e allegato alla presente autorizzazione; la manutenzione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche va eseguita come prescritto in Allegato A.

8.14. Di approvare il Piano di miglioramento boschivo proposto da G.A.I.A. S.p.A. (Allegato 5 alle Integrazioni documentali tecniche di luglio 2020); il gestore è tenuto a presentare entro 6 mesi dalla notifica del presente Atto autorizzativo, un piano di recupero di dettaglio.

8.15. Di dare atto che l'attività svolta e prevista presso l'Installazione IPPC gestita da G.A.I.A. S.p.A. risulta ricompresa nell'elenco delle attività insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934.

8.16. Di dare atto che, sulla base della documentazione istruttoria esaminata si esclude l'applicazione del D.Lgs. 334/1999 e ss.mm.ii. (recepimento della Direttiva CE n. 82/1996 "Direttiva Seveso II"), del D.Lgs. 238/2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE "Seveso II bis" e del D.Lgs. 105/2015 che ha recepito la Direttiva 2012/18/UE "Seveso III", in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

8.17. Di dare atto del piano di emergenza aziendale, con particolare riferimento alle ipotesi di sversamento di sostanze pericolose, incendio o esplosione, eventi atmosferici significativi (allagamenti, piogge, altri eventi) ed emissioni in atmosfera incontrollate.

8.18. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti, eventi imprevisti, accertate emissioni fuggitive, malfunzionamento della struttura produttiva, o comunque in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali, entro 48 ore deve essere data comunicazione alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di San Damiano d'Asti, oltre all'adozione immediata delle misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti. L'allegato A contiene le misure da adottare in condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. In esito alle informative di cui sopra, l'Autorità Competente può diffidare il gestore dell'Installazione IPPC affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'Autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali

incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore dell'Installazione IPPC nei tempi stabiliti dall'Autorità Competente è sanzionata ai sensi dell'art.29-quattordices, commi 1 o 2 del suddetto Decreto.

8.19. Di dare altresì atto che, nel caso di condizioni operative diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di San Damiano d'Asti; la comunicazione deve contenere le misure da adottare in condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, e tutte le procedure necessarie per evitare o ridurre impatti sulle matrici ambientali. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai suddetti Enti con un anticipo di almeno 7 giorni.

8.20 Di rilevare che dovranno essere messe in atto tutte le procedure preventive indicate nel piano di monitoraggio e controllo e nel piano di emergenza presentati dal gestore dell'Installazione IPPC, anche al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali.

8.21. Di ricordare che il gestore dell'Installazione IPPC dovrà inviare alla Provincia di Asti, all'ARPA e al Comune di San Damiano d'Asti una relazione annuale contenente i dati relativi ai controlli sulle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce.** Il contenuto e le modalità di redazione della relazione annuale sono riportati nell'Allegato C.

8.22. Di Considerare che:

8.22.1. il D.Lgs. 152/06 all'art. 29-ter comma 1 lett m) obbliga alla redazione della relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. V-bis);

8.22.2. la Commissione europea con Comunicazione 6 maggio 2014, n. 2014/C 136/01, ha emanato Linee guida sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

8.22.3. con il DM 272/2014 del 13.11.2014 e s.m.i. introdotte dal DM 95/2019 del 15/04/2019 sono state individuate le modalità per la redazione della relazione di riferimento;

8.22.4. il Gestore, nell'ambito dell'iter autorizzativo, ha espletato e presentato la verifica dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, da cui è emerso che non si rende necessaria la redazione della relazione di riferimento stessa.

Si dà atto che allo stato attuale sono stati adempiuti gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art.29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

8.23. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente accerta secondo quanto previsto e programmato nell'atto autorizzativo ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, e con oneri a carico del gestore dell'Installazione IPPC:

8.23.1. il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

8.23.2. la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

8.23.3. che il gestore dell'Installazione IPPC abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

8.24. Di rilevare che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, nel rispetto del Decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, il controllo programmato in impianto per la verifica di quanto indicato dal citato art. 29-decies, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., viene previsto almeno una volta all'anno e, al fine di consentire le attività di controllo, il gestore dell'Installazione I.P.P.C. deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

8.25. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies del citato Decreto sono a carico del gestore dell'Installazione I.P.P.C. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto 24/04/2008 "Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

8.26. Di dare altresì atto che, poiché nell'attività di trattamento rifiuti sarà impiegato personale dipendente, il gestore dovrà ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui venissero a mancare i requisiti che consentono l'estensione dei termini di cui al D.Lgs. 152/06, Art. 29-octies, c. 3, entro trenta giorni il gestore ne informa l'Autorità competente che può disporre il riesame dell'autorizzazione con le modalità di cui al c. 5 dello stesso articolo.

8.27. Di ricordare che il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'Autorità competente nei casi di cui al D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., art. 29-octies, c. 4.

8.28. Di rilevare che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Il gestore dell'impianto deve altresì comunicare all'autorità competente, eventuali modifiche alle proprie attività compresa la ragione sociale, nonché successive variazioni del tipo e del numero delle attrezzature usate, entro venti giorni salvo diversa prescrizione.

8.29. Di dare atto che il gestore dell'impianto dovrà comunicare con preavviso di trenta giorni alla Provincia ed agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattasi: a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile di ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali

da essa previsti. Entro i successivi novanta giorni dalla data di cessazione dell'attività è fatto obbligo di effettuare le necessarie operazioni di ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili.

9. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Società GAIA S.p.A. ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati.

10. DI TRASMETTERE all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro 10 giorni dalla notifica di cui sopra, il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

12. DI PROCEDERE con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

13. DI INVIARE il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione dello stesso all'Albo della Provincia. Copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli correlati, saranno altresì, messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Provincia di Asti ai sensi degli articoli 24 e 29-quater del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..

14. DI SEGNALARE che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

IL DIRIGENTE
(Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE